



# Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. 164 DEL 5 AGO. 2003

## ELEZIONI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE E DEI DIPENDENTI DELL'AUTORITA' PORTUALE IN SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

### IL PRESIDENTE

VISTA l'Ordinanza n.163 del 24 luglio 2003, con la quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e dei dipendenti dell'Autorità Portuale in seno alla Commissione Consultiva Locale;

VISTI gli artt.5, 6, 7, 8 e 9 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 17 marzo 1999, n.105, relativi alle modalità delle votazioni, alle operazioni di scrutinio e all'attribuzione dei seggi;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare quanto previsto dall'art.8, comma 2 e comma 3 in relazione al criterio da adottare nell'attribuzione dei seggi,

IN VIRTU' dei poteri conferiti,

### ORDINA

**ART. 1** - Nel caso di presentazione di una sola lista per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese o dei dipendenti dell'Autorità Portuale, viene redatto apposito elenco, distinto per i rappresentanti dei lavoratori delle imprese e per il rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale, "con indicazione dei candidati in ordine progressivo secondo il numero dei voti riportati".

**ART. 2** - In presenza di più liste concorrenti per l'elezione del rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale si procede con il criterio di cui all'art.1.

In caso di presentazione di più liste concorrenti per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese, il numero dei rappresentanti da nominare viene ripartito secondo il criterio proporzionale utilizzando il "Metodo d'Hondt".

Il procedimento previsto è il seguente:

- conteggio del numero dei voti validamente espressi (escludendo le schede bianche e nulle);
- determinazione del numero di voti ottenuto da ogni lista;
- determinazione di quozienti per ciascuna lista operando la divisione del numero dei voti validi per i dividendi 1, 2, 3, ecc. e così progressivamente fino a quando l'ultimo dividendo è pari al numero di seggi da attribuire. In tal modo ciascun quoziente ottenuto darà diritto in ordine decrescente ad un seggio fino ad esaurimento, come indicato nell'esempio allegato;



# *Autorità Portuale di Venezia*

- nell'ambito di ciascuna lista, i candidati risultano eletti in relazione al maggior numero di voti di preferenza ottenuti.

**ART. 3** - Qualora un seggio da attribuire sia conseguito con pari quoziente da due o più liste, per l'elezione si farà riferimento al criterio della maggiore anzianità di età. Il criterio della maggiore anzianità è adottato anche nel caso in cui si debba procedere tra più candidati di una stessa lista che ottengano un numero pari di preferenze.

Venezia, - 5 AGO, 2003

IL PRESIDENTE  
Claudio Boniciolli



# Autorità Portuale di Venezia

Allegato all'Ordinanza n. 164 del 5 AGO. 2003

## Esempio:

	LISTA N.1	LISTA N.2	LISTA N.3	LISTA N.4	TOTALE
VOTI VALIDI	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>1.200</b>
1	$500 : 1 = \underline{500}$	$400 : 1 = \underline{400}$	$200 : 1 = \underline{200}$	$100 : 1 = 100$	
2	$500 : 2 = \underline{250}$	$400 : 2 = \underline{200}$	$200 : 2 = 100$	$100 : 2 = 50$	
3	$500 : 3 = 166$	$400 : 3 = 133$	$200 : 3 = 66$	$100 : 3 = 33$	
4	$500 : 4 = 125$	$400 : 4 = 100$	$200 : 4 = 50$	$100 : 4 = 25$	
5	$500 : 5 = 100$	$400 : 5 = 80$	$200 : 5 = 40$	$100 : 5 = 20$	
TOTALE SEGGI ATTRIBUITI	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Dati 5 seggi, essi sono attribuiti, nell'ordine, alle liste seguenti:

quoziente 500 = 1 seggio alla lista n.1

quoziente 400 = 1 seggio alla lista n.2

quoziente 250 = 1 seggio alla lista n.1

quoziente 200 = 1 seggio alla lista n.2

quoziente 200 = 1 seggio alla lista n.3

quoziente 166 = 0 seggi

quoziente 133 = 0 seggi

ecc.